

## Edizione di martedì 21 ottobre 2014

### ENTI NON COMMERCIALI

[Agevolazioni fiscali incompatibili nei circoli privati con accesso indistinto](#)

di Luca Caramaschi

### CONTENZIOSO

[Il giudice tributario può rideterminare autonomamente l'imposta](#)

di Luigi Ferrajoli

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[I trabocchetti convenzionali sulla residenza](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

### IMPOSTE SUL REDDITO

[In caso di acquisto per usucapione più tempo per la prima casa](#)

di Leonardo Pietrobon

### IVA

[Al via il "Mini One Stop Shop" \(MOSS\)](#)

di Fabio Pauselli

### SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[L'invasione dei phablet](#)

di Teamsystem.com

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Agevolazioni fiscali incompatibili nei circoli privati con accesso indistinto***

di Luca Caramaschi

Una delle problematiche che interessa i **circoli privati** è quella del trattamento da riservare all'attività di **somministrazione di alimenti e bevande** che viene realizzata nei locali dei circoli e che in moltissimi casi viene "offerta" anche a **sovventori** che non rivestono la qualifica di **soci**.

Il tema è stato analizzato dal **Ministero dello Sviluppo Economico** con la [\*\*Nota prot. n.0131684 del 18 luglio 2014\*\*](#), dando conto della risposta pervenuta dal Ministero dell'Interno in relazione al **dubbio** riguardante la possibilità di **coesistenza** nello stesso **locale** di un **circolo privato** di un'attività di somministrazione **riservata** ai soli soci e di una rivolta al **pubblico indistinto** con diverso regime fiscale rispetto alla prima.

La vicenda trae origine da un **quesito** che un Comune ha posto in relazione ad una **associazione sportiva dilettantistica**, abilitata alla somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci ai sensi del **d.P.R. n.235/01**, che ha chiesto alla Camera di Commercio competente l'**iscrizione** per attività principale di "club sportivi" e secondaria di "circolo privato con somministrazione al pubblico, anche a **terzi** non associati, di alimenti e bevande". Nella **domanda** di iscrizione l'associazione sportiva precisava che "*solo qualora la consumazione fosse stata effettuata da un cliente socio dell'associazione non sarebbe stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale*".

Il primo importante **chiarimento** contenuto nella nota in commento riguarda la **normativa** di riferimento. Viene infatti evidenziato che ai sensi della vigente **legislazione del commercio** il possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 6

dell'articolo 71 del d.lgs. n.59 del 26.03.2010, rubricato “

**Requisiti**

*di accesso e di esercizio delle attività commerciali*”, non è richiesto solo nel caso in cui l’attività di somministrazione di alimenti e bevande sia **riservata** ai soci dell’associazione privata “**in via esclusiva**”. E’ quindi l’**esclusività dei destinatari** della predetta attività che giustifica l’applicazione della disciplina agevolata.

Qualora l’

**associazione** sportiva dilettantistica intenda esercitare anche un’attività di tipo **imprenditoriale**, precisa la nota, non potrà **esimersi** dall’osservare le più stringenti disposizioni autorizzative imposte dalla normativa di settore (che prevede, oltre che al possesso dei **requisiti professionali**, anche quelli di **onorabilità**).

Fatte queste doverose

**considerazioni**, il Ministero dello Sviluppo Economico entra nel merito nella fattispecie in precedenza descritta,

**chiarendo** altresì che ai sensi della vigente disciplina del commercio, pur non rinvenendosi specifiche disposizioni che

**vietano** la

**coesistenza** delle due diverse attività, in quanto trattasi di attività commerciale vera e propria, non possono trovare applicazione le agevolazioni amministrative e fiscali previste per i **circoli privati** che effettuano la

**somministrazione di alimenti e bevande** in forma non commerciale ai soli soci.

Risolta, tuttavia, la questione amministrativa in termini generali da parte del Ministero, sono altre due le

**questioni** che la nota in commento pone all’attenzione: l’esatta individuazione dei

**risvolti fiscali** di una situazione che vede la coesistenza (si potrebbe dire

**contemporaneità**) di due attività, una “

**istituzionale**” rivolta ai soli soci dell’associazione e l’altra di natura

**imprenditoriale** rivolta quindi a terzi, e, l’altra, che affronta il tema della “

**sorvegliabilità**” dei locali.

Per il primo tema la nota precisa che la questione è stata sottoposta all’

**attenzione** del Dicastero dell’Economia e delle Finanze, al quale quindi si farà rinvio per le dovute determinazioni; per il secondo tema già si

**esprime** il Ministero dell’Interno affermando che “

**più che di coesistenza**

*di diverse attività nello stesso locale, pare doversi parlare di una **medesima attività** (la somministrazione di alimenti e bevande) che si **pretenderebbe** di esercitare volta a volta a titolo*

*commerciale o associativo, a seconda degli avventori, se soci del circolo o meno”.*

Lo stesso Ministero

**prosegue**, anticipando anche considerazioni di carattere fiscale, per precisare che la “*affermata coesistenza si tradurrebbe in una sostanziale doppia natura del medesimo esercizio, che il titolare potrebbe facilmente gestire a suo vantaggio e secondo il suo interesse, rendendo problematici i controlli di polizia amministrativa e tributaria non solo con riguardo agli obblighi fiscali, ma anche rispetto ad obblighi di altra natura, ad esempio, quelli di orari di apertura di pubblici esercizi”.*

Ed è quindi proprio l'

**impossibilità** di esercitare un'adeguata **sorveglianza** dei locali che secondo il Ministero dell'Interno determina una manifesta **incompatibilità** della richiamata “coesistenza” di situazioni con l'ordinamento vigente.

Ciò in quanto l'articolo 4 del decreto ministeriale n.564 del 17 dicembre 1992 ( *Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande*), nello specificare le **caratteristiche** dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati, precisa che:

- i locali di **circoli privati** o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere **ubicati all'interno** della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere **accesso diretto** da strade, piazze o altri luoghi pubblici;
- all'esterno della struttura **non possono** essere apposte insegne, **targhe** o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di **somministrazione** esercitate all'interno.

In

**attesa** che su tale tema si pronunci anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come evidenziato dalla nota in commento, va comunque ricordato che è **principio** oramai

**consolidato** il fatto che la gestione di un bar da parte di un ente non commerciale sia da considerarsi ai fini fiscali quale attività commerciale.

E' questo l'

**orientamento** pressoché

**unanime** sposato dalla

**Corte di Cassazione** la quale, con numerose sentenze susseguitesi nel corso dell'ultimo decennio (si richiama per tutte la sentenza n. 25462 del 20 ottobre 2008), ha **ribadito** indissolubilmente tale principio.

Fa eccezione, in virtù di una deroga che in ogni caso deve

**interpretarsi** in modo molto

**restrittivo**, la particolare tipologia di enti di tipo associativo rappresentata dalle associazioni di promozione sociale che, in virtù del combinato disposto dell'art.148 del TUIR e dell'art.4 del DPR 633/72, considerano **ininfluenti** ai fini fiscali (sia IVA che redditi) le somme ricavate dallo svolgimento dell'attività di **somministrazione di alimenti e bevande** nei confronti dei propri soci.

Con la circolare n. 124/E del 12 maggio 1998, l'amministrazione finanziaria ha chiarito l'ambito di applicazione di tale norma definendo le

**associazioni di promozione sociale** come quelle associazioni che promuovono la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività culturali e sportive, al fine di innalzare la qualità della vita, come per esempio ACLI ed ARCI. Per tali tipologie di associazioni viene sancita la

**non commercialità** dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al verificarsi delle seguenti

**tre condizioni:**

1. l'attività deve essere effettuata da bar ed esercizi similari presso le **sedì** in cui viene svolta **l'attività istituzionale**;
2. l'attività deve essere **svolta** nei confronti degli **iscritti, associati o partecipanti** anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
3. deve trattarsi di attività strettamente **complementare** a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Secondo l'amministrazione finanziaria, infine, (si veda la R.M. n.217/E del 17 luglio 1995) l'espressa previsione di non commercialità per le

**somministrazione di alimenti e bevande** effettuata da bar o servizi similari interni all'associazione, con riferimento alle sole

**associazioni di promozione sociale**, fa ritenere che nei confronti di tutti gli altri enti di tipo associativo l'attività di somministrazione di alimenti o bevande nei bar interni ai

**circoli ricreativi**, anche se svolta nei confronti dei propri associati, abbia **carattere commerciale**.

Vedremo, quindi, sulla specifica questione posta all'attenzione dal Ministero dello Sviluppo Economico, e cioè la

**coesistenza** nello stesso locale del

**circolo privato** di attività di

**somministrazione di alimenti e bevande** resa sia ai soci che al pubblico indistinto, in quali

termini si  
**esprimerà** l'amministrazione finanziaria.

## CONTENZIOSO

---

### ***Il giudice tributario può rideterminare autonomamente l'imposta***

di Luigi Ferrajoli

Una nuova conferma giunge dalla **Corte di Cassazione** in ordine al **potere sostitutivo** del giudice tributario nella diversa determinazione del **carico fiscale** rispetto all'accertamento operato dall'Amministrazione finanziaria.

La **sentenza n. 19750 del 19.09.2014** pronunciata dalla **Quinta sezione Civile della Corte di Cassazione** si pone nel quadro ermeneutico tracciato dalla più consolidata giurisprudenza di legittimità che considera il **processo tributario** un giudizio di “**impugnazione di merito**” e non di “annullamento” con la conseguenza che il giudice tributario qualora ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di **carattere sostanziale**, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una **valutazione sostitutiva**, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (**Cassazione n. 22453/2008, n. 6364/2009, n. 19079/2009, n. 10396/2011**).

La fattispecie sottoposta al vaglio del giudice di legittimità aveva ad oggetto la contestazione mossa ad una Società nell'ambito di **rapporti infragruppo** con la consociata statunitense relativamente ad una presunta violazione della normativa (d.P.R. n. 917/86, art. 76, co. 5) in materia di **prezzi di trasferimento infragruppo** e dell'onere della prova.

Nel dirimere la questione i Giudici della Suprema Corte hanno fatto ricorso al seguente principio di diritto: “*il processo tributario non è diretto alla mera **eliminazione giuridica** dell'atto impugnato, ma ad una **pronuncia di merito**, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio, con la conseguenza che il giudice tributario, ove ritenga invalido l'**avviso di accertamento** per motivi di **ordine sostanziale** (e non meramente formale), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata **valutazione sostitutiva**, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte*”.

Il principio espresso dalla Cassazione attribuisce al giudice tributario, quale **giudice del rapporto** (

*rectius: del rapporto, mediato attraverso l'impugnazione di un atto) che ha piena cognizione sul  
an e sul  
quantum del debito tributario, l'onere di  
esaminare nel merito la pretesa del Fisco e di quantificarla in base alle regole di diritto specifiche per la tipologia di accertamento operata, essendo inibita la pronuncia secondo equità.*

La Cassazione aveva già in precedenza precisato che “

se

*l'applicazione comporta un'operazione di calcolo superiore alla capacità del giudice, egli può limitarsi a enunciare la norma giuridica appropriata per la risoluzione del caso controverso, lasciando al soggetto vincolato ad eseguire la sentenza (i.e.: l'Amministrazione competente) il compito di adottare i comportamenti necessari” (Cassazione n.1018/2008).*

Ciò esonera il giudice dal compiere i calcoli necessari alla quantificazione del **carico fiscale** purchè questi abbia individuato i limiti entro cui l'imposta sia dovuta e motivato sufficientemente in relazione alla diversa **rideterminazione dell'imponibile** o dell'imposta.

Esempi significativi nella prassi sono costituiti dagli **accertamenti alle imprese** fondati su una rideterminazione delle **percentuali di ricarico** applicate dall'azienda: di sovente in questi casi il giudice tributario non si cimenta nella rideterminazione del carico fiscale scaturente dall'**abbattimento della pretesa** rispetto alla misura accertata dall'Ufficio, ma si limita a ridurre in percentuale il ricarico, demandando all'Amministrazione **i calcoli dell'imposta**.

Non può negarsi che una simile operazione richieda maggiore sforzo nel contribuente nel verificare la **conformità dei calcoli** effettuati dall'Amministrazione con i criteri stabiliti dalla sentenza, e spesso ciò crea nell'immediato incertezza circa **l'effettivo carico tributario** scaturente dalla pronuncia, posto che il contribuente dovrà attendere che l'Ufficio competente proceda allo **sgravio delle somme** in esecuzione del **provvedimento giudiziario**.

Pur confermando l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, la decisione in commento appare singolare sotto l'aspetto della soluzione alle **questioni preliminari** cui la Corte perviene, concernenti la **decorrenza del termine breve** per l'impugnazione in Cassazione a causa della **notifica** da parte del contribuente della sentenza di appello.

La questione viene risolta in maniera anomala dai supremi giudici con la precisazione che non essendo l'avviso di ricevimento nella disponibilità dell'ente ricorrente

**è onere del controricorrente** contestare

**l'intempestività dell'impugnazione** dimostrando, attraverso il deposito dell'avviso di ricevimento in suo possesso, che la notifica del ricorso sia avvenuta **oltre il termine breve** decorrente dalla data del perfezionamento del **procedimento notificatorio** della sentenza, da lui attivato.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***I trabocchetti convenzionali sulla residenza***

di Ennio Vial, Vita Pozzi

L'applicazione delle **convenzioni** contro le **doppi imposizioni** è estremamente importante qualora si voglia definire se un soggetto, in particolare una **persona fisica**, risulti **fiscalmente residente** in Italia o in un paese estero.

Al riguardo si deve premettere come la **convenzione** da analizzare sia quella **applicabile** al **caso concreto** ossia il trattato contro la doppia imposizione in vigore tra l'Italia e il **paese interessato** come candidato alla possibile residenza della nostra persona fisica. In questa sede, invece, limitandoci ad una visione più generale, esamineremo **l'articolo 4** del modello di convenzione elaborato dall'**'OCSE**.

Ebbene, l'articolo 4 affronta la questione della **residenza** delle **persone fisiche** nel paragrafo 2.

Si deve tuttavia ricordare come il **paragrafo 1** stabilisca che l'articolo 4 trova applicazione quando **entrambi gli Stati** ritengono, per motivi di **normativa interna**, che una persona fisica o una persona giuridica risulti **residente** all'interno di detto **Stato**. Con ciò si vuole sottolineare come l'articolo in esame, e quindi la convenzione contro le doppi imposizioni, si applichi solamente se esiste un **conflitto di residenza** tra i due Paesi. La norma convenzionale non deve essere assolutamente presa in considerazione qualora lo stato estero non ritenga, nonostante la **presenza fisica** o l'attività svolta in loco da una persona fisica, che detto soggetto risulti **fiscalmente residente**.

Nel **paragrafo 2** dell'articolo 4 troviamo una serie di **condizioni successive** che devono essere analizzate al fine di discriminare la residenza.

Innanzitutto, un soggetto sarà considerato residente nello stato in cui dispone di **un'abitazione permanente**.

Il Modello OCSE, nella versione inglese, fa riferimento al concetto di "**home**" e non di "house" per cui non rileva la semplice proprietà di un bene immobile quanto piuttosto la **possibilità di "andarci a dormire"**. Tale "home" può essere sia in **Italia** (ad esempio presso l'abitazione di parenti come i genitori) sia **all'estero**, anche presso un immobile preso in **affitto** o presso abitazioni dove la persona è ospitata da amici.

Se il soggetto dispone di una **abitazione permanente** in **entrambi** gli Stati, egli sarà residente solamente nello stato in cui le sue **relazioni personali ed economiche** sono più strette. Si fa riferimento al cosiddetto centro degli interessi vitali che la nostra disciplina domestica racchiude nel concetto di **domicilio** ai sensi del codice civile.

Va evidenziato come in questo caso non sia sempre facile capire in quale paese prevalgano gli **interessi personali e professionali**. Qualora dovessimo giungere ad una situazione per così dire di "**parità**", si dovrà passare al criterio successivo che trova applicazione anche nel caso in cui il soggetto **non sia dotato** di una abitazione permanente in nessuno degli stati interessati. In questo caso "vince" lo Stato dove egli **soggiorna stabilmente**. Prevale quindi il luogo dove si configura la **presenza fisica**.

Normalmente l'analisi si chiude a questo stadio, ma potrebbe accadere che il soggetto abbia **soggiorni abituale** in entrambi **gli Stati** o in **nessuno dei due**. In questo frangente si considerava il paese **nazionalità**.

Emerge a questo punto come il criterio della **nazionalità** sia del tutto **marginale**, intervenendo solo qualora i criteri precedenti non risultino dirimenti.

Se, infine, il soggetto, non ha la **nazionalità di nessuno** dei due Stati o possiede la **nazionalità di entrambi**, la questione della residenza dovrà essere risolta dai due paesi con un **mutuo accordo**.

## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***In caso di acquisto per usucapione più tempo per la prima casa***

di Leonardo Pietrobon

**L'acquisto per usucapione di un immobile**, per il quale si intende fruire dell'agevolazione prima casa, è

**equiparato all'acquisto "diretto"**, in quanto lo stesso articolo 8 della Tariffa Parte Prima, del D.P.R. n.131/86 alla nota II-bis stabilisce che “

*i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggetti all'imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1 della Tariffa*”. Da un punto di vista giuridico, si ricorda che per la proprietà (o altri diritti reali) sui beni immobili, l'articolo 1158 del codice civile

**richiede il possesso per venti anni** e che tale possesso deve essere caratterizzato da specifici requisiti stabiliti nella citata disposizione normativa e seguenti (possesso continuo, non interrotto, non acquisito o non mantenuto in modo violento e pubblico).

Stabilita queste “regola” generale, la questione affrontata dall’Agenzia delle entrate con la

**R.M. 90/E/14** è la possibilità di accedere alla citata agevolazione nel caso in cui

**il contribuente non abbia subito chiesto l'applicazione dell'agevolazione,**

**omettendo** di dichiarare la

**sussistenza delle condizioni** di cui alle lettere a) b) e c) della nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, nel giudizio per la dichiarazione di intervenuta usucapione.

Il dubbio interpretativo sollevato dall’interpellante è sorto in quanto, con la

**R.M. n.25/E/12**, l’Agenzia delle entrate, uniformandosi alla giurisprudenza della Suprema Corte, ha chiarito che

**l'applicabilità delle agevolazioni** in argomento è subordinata alla

**presenza delle condizioni** che devono essere rese dagli interessati

**nell'atto introduttivo o nel corso del giudizio per la dichiarazione di intervenuta usucapione,** soluzione che tuttavia

**contrasta** con le conclusioni a cui è giunta la stessa Agenzia con la precedente

**R.M. n.370/E/2008**, riguardante l’aggiudicazione di

**un immobile ad un asta**, nella quale, invece, viene precisato che

**la dichiarazione di possesso di tutti i requisiti** può essere

**resa anche nelle more del decreto di trasferimento.**

In altri termini, l’Agenzia affrontando due specifiche situazioni, ma riguardanti la medesima agevolazione, è arrivata a

**due conclusioni diametralmente opposte** da un punto di vista temporale, stabilendo:

1. con la R.M. n.370/E/2008, che la richiesta di agevolazione mediante la dichiarazione di sussistenza dei requisiti può essere fatta **anche in un momento successivo** alla richiesta di partecipazione all'asta, purché nelle more del decreto di trasferimento;
2. con la R.M. n.25/E/12, invece, che la richiesta di agevolazione prima casa deve essere resa **nell'atto introduttivo del giudizio** per la dichiarazione di intervenuta usucapione.

Con la R.M. n.90/E/14 l'Agenzia delle entrate ristabilisce un po' di ordine sulla questione, affermando

**quanto già espresso con la C.M. n.267/E/97**, secondo cui l'agevolazione prima casa può essere conseguita

**anche se le dichiarazioni che la legge richiede** al contribuente, come presupposto applicativo del beneficio fiscale,

**sono rese al di fuori degli atti del procedimento giudiziario**, purché siano contenute in una “**dichiarazione autenticata**

*nelle firme, da autorità anche diversa da quella che aveva reda*

**tto il provvedimento giudiziario**

*, da allegare al provvedimento stesso nelle more della sua registrazione”.*

Le conclusioni a cui è giunta l'Agenzia delle entrate sono in linea con le diverse pronunce emesse dalla Corte di Cassazione nel corso degli anni.

A tal proposito, infatti, la stessa Agenzia ricorda che la Corte di Cassazione con la sentenza 4 ottobre 2006 n. 21379 ha precisato che il termine finale entro il quale il destinatario dell'agevolazione può far valere il suo diritto a chiedere l'applicazione dell'agevolazione prima casa è costituito

**dalla registrazione dell'atto davanti all'Amministrazione fiscale.**

In tale direzione sono orientate anche le

**sentenze 19 aprile 2013 n. 9569 e 3 febbraio 2014 n. 2661**, secondo cui le manifestazioni di volontà di fruire delle agevolazioni prima casa “

*vanno dunque rese, attenendo ai presupposti dell'agevolazione, anche, quando il contribuente intenda far valere il proprio diritto all'applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente in sede di vendita forzata; in tal caso egli dovrà provvedere a rendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione, che costituisce l'atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene”.*

In conclusione, quindi,

**il momento in cui si instaura il giudizio per l'intervenuta usucapione non rappresenta, per il soggetto interessato all'acquisizione dell'immobile, il termine ultimo per la richiesta dell'agevolazione prima casa.**

## IVA

---

### **Al via il “Mini One Stop Shop” (MOSS)**

di Fabio Pauselli

Accedendo all'area riservata agli utenti Entratel, tra i servizi appare una nuova funzione chiamata

**“Regime IVA mini One Stop Shop”, il c.d. MOSS** relativo al nuovo servizio in materia di Iva che l'Amministrazione finanziaria lancerà definitivamente a partire dal 1° gennaio 2015.

Il mini sportello unico permetterà ai soggetti passivi che prestano **servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi negli Stati membri in cui non sono stabiliti**, di versare l'IVA dovuta su tali servizi allo Stato membro in cui sono identificati attraverso un portale Web. Il regime è facoltativo ma rappresenta, indubbiamente, una misura di semplificazione adottata in seguito alla modifica delle norme sull'IVA relative al luogo della prestazione, secondo cui quest'ultima **avviene nello Stato membro del destinatario e non più in quello del prestatore**.

Dal

**1° gennaio 2015** il regime speciale Iva che attualmente si applica ai servizi elettronici da impresa a consumatore (B2C) forniti da prestatori non stabiliti nell'Unione Europea, sarà esteso nel suo campo applicativo ai servizi di telecomunicazione e di trasmissione telematica di dati e verrà integrato in un nuovo portale telematico, in applicazione **della Direttiva 2008/8/CE**, per l'appunto il MOSS (Mini One Stop Shop). A tale regime fiscale agevolativo opzionale potranno aderire anche i soggetti passivi identificati ai fini Iva in uno Stato membro dell'Unione europea.

Attraverso l'adesione a questo nuovo regime, in seguito alla modifica delle norme Iva relative al luogo della prestazione, coloro che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a

**persone che non sono soggetti passivi in un altro Stato membro** e presso il quale gli stessi soggetti passivi

**non dispongono di alcuna sede**, potranno evitare di registrarsi presso ogni Stato membro di consumo per assolvere gli obblighi in materia di Iva.

In questo modo, nel ambito del regime, un soggetto passivo potrà registrarsi al mini sportello unico nello Stato membro di identificazione (funzione già attiva da questo mese) in modo da:

- **trasmettere per via telematica le dichiarazioni Iva trimestrali con le informazioni**

dettaglie relative ai servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri;

- **versare l'Iva dovuta** in ciascun Stato membro di consumo.

Le dichiarazioni, assieme all'Iva versata vengono poi trasmesse dallo Stato membro di identificazione ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazione interna. Logicamente tali dichiarazioni vanno ad

**aggiungersi alle dichiarazioni Iva che ciascun soggetto passivo dovrà continuare a trasmettere al proprio Stato membro**, conformemente agli obblighi nazionali in materia di Iva.

Come anticipato il regime è facoltativo e possono avvalersene sia i soggetti passivi stabili nella UE, sia quelli stabiliti al di fuori; tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, **dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri pertinenti**, non potendo applicarlo facoltativamente in funzione dello Stato membro.

La Commissione europea ha predisposto un'apposita [guida](#) nella quale vengono approfondite:

- le modalità di registrazione e di cancellazione;
- le modalità di dichiarazione;
- le modalità di pagamento (inclusi eventuali rimborsi);
- altre disposizioni quali la conservazione della documentazione.

## SOLUZIONI TECNOLOGICHE

---

### **L'invasione dei phablet**

di TeamSystem.com

Con lo sbarco anche in Italia del maxy telefono targato **Apple**, ovvero del nuovo **iPhone 6 Plus**, il successo dei telefoni giganti è ormai un dato di fatto. I **phablet** sono smartphone che hanno uno **schermo** dalle dimensioni comprese **fra i cinque e i sette pollici**, quindi una via di mezzo fra un modello “tradizionale” e un **tablet**. Per molti sono **scomodi** perché troppo ingombranti, ma chi inizia a usarli poi non riesce più a tornare indietro e gran parte del loro successo è dovuto proprio a questo. **Pagine web** sempre più ricche di contenuti, necessità di lavorare in **mobilità** e uso di **video** in alta definizione sono fra i motivi che ormai hanno spinto le principali case costruttrici di telefoni a produrre la propria versione di **smartphone extra large**. Secondo i dati raccolti da **Idc**, colosso mondiale della consulenza Hi-Tech, **entro la fine del 2014** ne saranno venduti circa **175 milioni**, con un **aumento del 209%** rispetto al 2013.

### **Phablet e mobile worker**

I phablet sono lo strumento preferito dai cosiddetti **mobile worker**. “I mobile worker italiani, ovvero le persone che spendono **più del 30%** del loro tempo lavorativo in luoghi diversi rispetto alla sede assegnata, sono circa **6 milioni** (su un totale di circa **21 milioni di lavoratori italiani**) e cresceranno con **incrementi** annui intorno **al 7%** entro il **2017**”. Lo racconta **Daniela Rao** di **Idc** in un'intervista a [solotablet.it](#).

La

**diffusione di phablet** e dispositivi mobile usati sempre più per lavorare incide anche sulla **spesa delle aziende** che sentono sempre di più l'esigenza di dotare i propri mobile worker di strumenti e servizi ICT idonei a supportare il **lavoro in mobilità**. È quindi chiaro che questo genere di spesa crescerà di più nelle medie e grandi imprese, dove app realizzate ad hoc e dispositivi mobile godranno di una diffusione sempre più ampia.

### Un'invasione annunciata

Il passaggio da smartphone a phablet è quindi un percorso che ha tutti i presupposti di un successo annunciato, ma chi ne farà le spese? Visti i prezzi sempre più aggressivi, le principali vittime di questi device saranno senza dubbio i tablet mini. Perché acquistare un tablet quando con una spesa simile si può anche telefonare? Alcuni analisti hanno previsto una crescita delle **vendite** di phablet che **entro il 2016** potrebbe addirittura essere **equivalente a quella di PC e tablet** messi insieme. Entro il **2018**, i phablet potrebbero rappresentare addirittura **il 50% di tutto il mercato smartphone**. Insomma abituiamoci a portare in tasca dei telefoni giganti, tanto poi fioccheranno periferiche intelligenti per utilizzarli senza doverli neanche tenere in mano. Ma questa è un'altra storia.

### I modelli in commercio

Visto che i numeri ci sono, il mercato dei phablet produce anche nuovi modelli e la concorrenza spietata dei vari produttori contribuisce a far calare i prezzi (cosa che vale per tutti tranne per Apple). Fra i principali rivali dell'iPhone 6 Plus vale la pena citare alcuni modelli con sistema operativo Android. Possono rappresentare una valida alternativa, ma con una spesa più contenuta.

#### Samsung Galaxy Note 4

È forse il principale rivale dei nuovi iPhone 6 Plus, ma probabilmente si potrebbe dire il contrario visto che la famiglia dei Galaxy Note ha fatto da apripista al mercato dei phablet. Questo modello ha uno schermo di 5,7 pollici con una risoluzione superiore allo standard Full HD.

**Costa 799 euro.**

## LG G3

Con uno schermo da 5,5 pollici ad altissima risoluzione, questo smartphone ha un design elegantissimo. È il successore del modello G2 che lo scorso anno era stato eletto miglior smarphone 2013, pesa solo 153 grammi e **costa 499 euro.**

## Huawei Ascend G7

Ha una scocca in alluminio e un design molto interessante. Ha uno spessore di 7,6 millimetri e uno schermo da 5,5 pollici. Per quanto riguarda i componenti e le prestazioni, non è possibile posizionarlo ai vertici di una ipotetica classifica, ma **costa 299 euro**, un motivo che batte qualunque concorrenza.